

# **Regolamento delle procedure per la riorganizzazione delle strutture interne e la costituzione di organi centrali dell'Università**

## **Art. 1**

### ***Finalità***

1. In relazione a quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo modificato ai sensi della legge n. 240/2010, il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità di riorganizzazione delle strutture interne e di costituzione di organi centrali dell'Ateneo.

## **Art. 2**

### ***Procedure per l'istituzione dei nuovi Dipartimenti e delle Scuole***

1. Le proposte di istituzione di nuovi Dipartimenti possono essere presentate da parte degli attuali Consigli di Dipartimento o da parte di docenti appartenenti ad una stessa Facoltà. L'adesione progettuale ad una proposta da parte di docenti che svolgano i propri compiti didattici istituzionali in corsi di laurea o di laurea magistrale diversi da quelli di competenza del costituendo Dipartimento, così come indicati nella relativa proposta, o appartengano ad altra Facoltà è subordinata al parere favorevole dei docenti proponenti ed è possibile solo nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) ogni docente dell'Ateneo può aderire al progetto istitutivo di un Dipartimento che ricomprenda, tra i settori di pertinenza, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento del docente stesso;
- b) l'adesione al progetto istitutivo di un Dipartimento da parte di un docente che svolga i propri compiti didattici istituzionali presso corsi di laurea o di laurea magistrale diversi da quelli indicati nella proposta del Dipartimento stesso è subordinata all'impegno del costituendo Dipartimento, esplicitamente dichiarato nella proposta, a mantenere la copertura della docenza già assicurata dal suddetto docente presso i su indicati corsi di laurea o di laurea magistrale.

2. Ciascuna proposta deve essere sottoscritta da tutti i docenti proponenti o aderenti. Il numero totale dei docenti che sottoscrivono la proposta deve essere tale da corrispondere alla condizione per l'istituzione di un Dipartimento prevista dal comma 3 dell'art. 27 dello Statuto.

Ogni docente dell'Ateneo può sottoscrivere, in qualità di proponente o di aderente, una sola proposta di istituzione di un nuovo Dipartimento.

3. Le proposte di cui al comma 1 devono essere formulate secondo quanto stabilito dall'art. 27 comma 2 dello Statuto.

Ciascuna proposta deve essere redatta in accordo con lo schema tipo allegato al presente Regolamento (All. A) e corredata del progetto scientifico e didattico-formativo del nuovo Dipartimento.

In riferimento all'offerta formativa di Ateneo, la proposta di istituzione di un nuovo Dipartimento deve elencare le attività didattico-formative indicate come di totale o parziale competenza del Dipartimento, in particolare:

- i corsi di laurea e di laurea magistrale corrispondenti alle classi di laurea e di laurea magistrale proposte come di pertinenza del Dipartimento nel progetto istitutivo;
- gli eventuali corsi di master e di perfezionamento congrui con i settori scientifico-disciplinari proposti come di pertinenza del Dipartimento nel progetto istitutivo;
- l'eventuale scuola di specializzazione coerente con il progetto scientifico e didattico-formativo del Dipartimento.

Nella proposta deve altresì essere indicato il contributo del nuovo Dipartimento in riferimento al quadro dei corsi di dottorato di ricerca di Ateneo.

4. Entro la data del 18 giugno 2012 le proposte di cui al comma 1 sono presentate al Preside della Facoltà presso la quale sono attivati i corsi di laurea e di laurea magistrale indicati nelle singole proposte.

5. Nel caso in cui la proposta di istituzione di un nuovo Dipartimento sia sottoscritta da docenti appartenenti a diverse Facoltà, la proposta è sottoposta, oltre che al Preside della Facoltà di cui al comma 4, ai Presidi delle altre Facoltà di appartenenza dei docenti; i Consigli di queste ultime esprimono il loro parere entro la data del 3 luglio 2012, trasmettendolo al Preside della Facoltà di cui al comma 4 e al Senato Accademico.

Nel caso in cui il parere non sia trasmesso si intende che i Consigli di Facoltà interessati esprimono parere favorevole in merito alla proposta medesima.

6. Sulla base delle proposte di costituzione di nuovi Dipartimenti pervenute ai sensi del comma 4, ciascun Preside sottopone al Consiglio di Facoltà, per l'espressione del parere motivato di cui al comma 5 dell'art. 50 dello Statuto, un quadro coordinato delle proposte in riferimento all'attribuzione, ai nuovi Dipartimenti, dei corsi di laurea e di laurea magistrale e delle altre attività formative di competenza della Facoltà.

Tale attribuzione è stabilita in relazione:

- a) ai settori scientifico-disciplinari e alle classi di laurea e di laurea magistrale di pertinenza del costituendo Dipartimento, secondo quanto indicato nel progetto del Dipartimento stesso;
- b) alla sostenibilità dei corsi di studio in considerazione dei requisiti necessari stabiliti dalla normativa vigente.

7. Il quadro coordinato delle proposte di cui al comma 6 deve indicare le eventuali Scuole di cui si ritiene necessaria l'istituzione ai sensi dell'art. 29 dello Statuto.

Per le Scuole di cui si propone l'istituzione si tiene conto delle indicazioni in merito formulate nei progetti dei nuovi Dipartimenti e, prioritariamente, di quanto indicato alla lettera b) del comma 6, nonché dell'esigenza di realizzare il necessario coordinamento delle attività formative, funzionale al mantenimento degli standard organizzativi e qualitativi dell'offerta formativa dell'Ateneo.

A tal fine, la proposta di istituzione di una Scuola deve elencare i Dipartimenti in essa raggruppati, nonché i corsi di studio e le altre attività formative per i quali si ritiene necessaria la funzione di coordinamento organizzativo della Scuola stessa. La proposta deve inoltre indicare i criteri e le modalità di composizione del Consiglio della Scuola di cui al comma 5 dell'art. 30 dello Statuto.

8. Il quadro coordinato delle proposte di cui al comma 6, le proposte di istituzione dei nuovi Dipartimenti e delle eventuali Scuole ricomprese nel quadro e l'estratto di verbale del Consiglio di Facoltà relativo al parere motivato di cui al comma 6 devono essere trasmessi al Senato Accademico entro la data del 20 luglio 2012.

Qualora alcuni corsi di laurea o di laurea magistrale o altre attività formative di competenza della Facoltà non risultassero attribuiti ad alcun Dipartimento ricompreso nel quadro, tale evenienza deve essere indicata e opportunamente motivata nell'estratto di verbale del Consiglio di Facoltà.

9. Il Senato Accademico, in riferimento alle proposte trasmesse dalle Facoltà, esprime un parere favorevole in merito ad un quadro organico di istituzione dei nuovi Dipartimenti e delle eventuali Scuole e lo trasmette al Consiglio di Amministrazione, in tempo utile affinché il Consiglio possa deliberare in merito entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.

10. Il Consiglio di Amministrazione, in riferimento alla proposta organica formulata dal Senato Accademico, delibera l'istituzione dei nuovi Dipartimenti e delle eventuali Scuole.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga necessario apportare delle modifiche alla proposta organica di cui al comma 9, prima di procedere alla delibera deve acquisire il parere favorevole del Senato Accademico in merito alle modifiche stesse.

11. Sulle ipotesi di modifica di cui al comma 10 i proponenti dei Dipartimenti e i Consigli di Facoltà possono far pervenire le loro osservazioni al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

12. Entro dieci giorni dall'istituzione delle nuove strutture dipartimentali, sono indette le elezioni dei Direttori dei nuovi Dipartimenti.

Le elezioni devono svolgersi entro trenta giorni dalla data della loro indizione, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 28 dello Statuto e dal regolamento elettorale.

Entro dieci giorni dalla data di espletamento della relativa procedura elettorale, il Direttore del Dipartimento è nominato con decreto rettorale.

### **Art. 2-bis**

#### ***Attivazione dei nuovi Dipartimenti e delle Scuole***

1. I Dipartimenti, istituiti secondo quanto previsto nell'art. 2, vengono attivati il primo gennaio 2013.

Alla stessa data i nuovi Dipartimenti subentrano nei rapporti attivi e passivi ai preesistenti Dipartimenti, i quali sono soppressi. Gli atti di attivazione dei Dipartimenti, assunti dagli organi centrali di governo dell'Ateneo, individuano, su proposta dei preesistenti Dipartimenti, i singoli rapporti attivi e passivi in essere e i nuovi Dipartimenti che subentrano in ciascuno di tali rapporti.

2. Le Scuole, istituite secondo quanto previsto nell'art. 2, vengono attivate il primo ottobre 2013. Alla stessa data le preesistenti Facoltà sono soppresse.

3. Le azioni di programmazione dello sviluppo dell'organico docente, attualmente di competenza delle Facoltà, diventano di competenza dei nuovi Dipartimenti dalla data della loro attivazione.

4. L'organizzazione e il coordinamento delle attività dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché dei corsi di master, di perfezionamento e di aggiornamento sono svolti dalle Facoltà sino alla data della loro soppressione.

Le Facoltà provvedono altresì a svolgere le azioni di programmazione dell'offerta formativa per l'anno accademico 2013/14. Nell'assolvere questa funzione le Facoltà opereranno tenendo conto anche delle indicazioni dei nuovi Dipartimenti cui è stata attribuita la competenza dei corsi di studio oggetto della programmazione.

Le Facoltà, se lo ritengono utile ai fini della semplificazione dei processi decisionali, possono disattivare gli organi collegiali dei corsi di studio.

Nel caso in cui l'offerta formativa di una Facoltà sia attribuita interamente come di competenza di un unico Dipartimento, il Dipartimento stesso, sulla base delle proprie funzionalità organizzative, può proporre agli organi centrali di governo dell'Ateneo una data di soppressione della Facoltà precedente al primo ottobre 2013.

5. Il personale amministrativo e tecnico nonché tutte le risorse già assegnate ai preesistenti Dipartimenti e alle preesistenti Facoltà sono riassegnati con delibera degli organi centrali di governo, tenendo conto dell'esigenza di assicurare un razionale funzionamento generale dell'Ateneo e secondo le modalità e i criteri stabiliti nei successivi commi 6, 7, 8, 9 e 11.

6. Il personale amministrativo e tecnico, già in servizio presso i preesistenti Dipartimenti, viene assegnato alle nuove strutture dipartimentali sulla base delle loro esigenze funzionali, come risultano dai piani di fattibilità definiti nelle relative proposte di istituzione.

Nell'assegnazione di tale personale si deve tener conto di quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 50 dello Statuto.

7. Le risorse quali: gli spazi, i laboratori scientifici e didattici, le attrezzature, le risorse finanziarie residue, già assegnate ai preesistenti Dipartimenti, sono assegnate alle nuove strutture dipartimentali, come specificato nei rispettivi atti di attivazione dei Dipartimenti, assunti dagli organi centrali di governo dell'Ateneo.

8. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 7 viene effettuata sulla base degli accordi in merito intercorsi tra le strutture interessate. In mancanza di tali accordi le risorse sono assegnate sulla base dei seguenti criteri.

- a) Le disponibilità di spazi, le attrezzature di servizio e le risorse finanziarie non relative a specifici progetti di ricerca, attribuite ai preesistenti Dipartimenti, sono ripartite tra i nuovi Dipartimenti in proporzione al numero di docenti afferenti a ciascuno dei nuovi Dipartimenti rispetto al totale dei docenti dei preesistenti Dipartimenti.
- b) Le risorse finanziarie relative a specifici progetti di ricerca sono trasferite al nuovo Dipartimento cui afferisce il responsabile scientifico del progetto.
- c) I laboratori scientifici e didattici e le relative attrezzature sono trasferiti ai nuovi Dipartimenti in modo tale da assicurarne l'utilizzazione da parte dei gruppi di ricerca e/o dei corsi di studio che ne erano già utilizzatori.

9. Gli spazi, il personale amministrativo e tecnico nonché le attrezzature di servizio, attualmente assegnate quali risorse delle Facoltà, rimangono ad esse disponibili per lo svolgimento delle proprie funzioni fino alla data della loro soppressione.

Entro la stessa data, gli organi centrali di governo dell'Ateneo provvedono ad assegnare le risorse sopra indicate tenendo conto:

- di quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 29 e dal comma 7 dell'art. 50 dello Statuto;
- delle indicazioni delle Facoltà in relazione a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 2;
- dell'esigenza di assicurare il mantenimento funzionale degli uffici attualmente preposti allo svolgimento delle attività didattiche;
- dei piani di fattibilità, così come definiti nelle proposte di istituzione dei nuovi Dipartimenti.

10. Prima della soppressione di una Facoltà, il Consiglio di Facoltà delibera, d'intesa con i Dipartimenti interessati, il subentro di uno o più Dipartimenti nei rapporti attivi e passivi della Facoltà. In mancanza di tali intese, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito.

11. Le risorse finanziarie relative al cosiddetto 'budget consolidato' di Facoltà vengono rese disponibili, salvo diverse disposizioni assunte in merito dal nuovo Consiglio di Amministrazione, ai nuovi Dipartimenti nella fase del loro avvio, secondo i seguenti criteri.

- a) Il budget relativo alle singole partite stipendiali dei docenti che hanno sottoscritto la proposta di istituzione di un nuovo Dipartimento è attribuito al Dipartimento medesimo.
- b) Il budget derivante dalla disponibilità delle partite stipendiali di docenti cessati dal servizio prima del 30 maggio 2012 o comunque prima che abbiano sottoscritto una proposta di istituzione di un nuovo Dipartimento nonché il budget derivante dall'assegnazione di nuove risorse finanziarie sono attribuiti ai Dipartimenti in proporzione al numero di docenti afferenti rispetto al totale dei docenti già appartenenti alla Facoltà, qualora tali risorse finanziarie siano ancora disponibili alla data di attivazione dei nuovi Dipartimenti perché non programmate con delibera del Consiglio di Facoltà assunta in data precedente all'attivazione dei nuovi Dipartimenti.

### **Art. 3**

#### ***Costituzione del nuovo Senato Accademico***

1. Entro dieci giorni dalla nomina di tutti i Direttori dei nuovi Dipartimenti, sono indette le elezioni per la costituzione del Senato Accademico.

2. Le elezioni di cui al comma 1 devono svolgersi entro trenta giorni dalla data della loro indizione, secondo le modalità stabilite dall'art. 14 dello Statuto e dal relativo regolamento elettorale.

3. Entro dieci giorni dalla data di espletamento della relativa procedura elettorale, il Senato Accademico è nominato con decreto rettorale. Alla data di nomina del nuovo Senato Accademico decade il preesistente Senato Accademico.

#### **Art. 4**

##### ***Costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione***

1. Entro trenta giorni dall'inizio del mandato del nuovo Rettore, sono avviate dal Rettore medesimo le procedure per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 15 dello Statuto, secondo quanto stabilito dall'art. 15, commi 5, 6 e 7 dello Statuto.

2. Entro dieci giorni dalla data di espletamento delle relative procedure di designazione, il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto rettorale. Alla data di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione decade il preesistente Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 5**

##### ***Nomina di altri organi centrali***

1. Entro trenta giorni dalla nomina del Consiglio di Amministrazione, il Rettore provvede al conferimento dell'incarico di Direttore Generale, secondo le modalità previste dall'art. 22 dello Statuto, nonché alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto.

2. Entro trenta giorni dalla nomina del Senato Accademico, il Rettore provvede:

- all'avvio delle procedure per la costituzione del Nucleo di Valutazione, secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto, presentando al Senato Accademico una proposta relativa al numero dei componenti interni ed esterni del Nucleo di Valutazione;
- a porre all'ordine del giorno del Senato Accademico la designazione del Collegio di disciplina, secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto;
- all'avvio delle procedure per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia, secondo quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto.

#### **Art. 6**

##### ***Adeguamento degli organi di indirizzo del Sistema Bibliotecario di Ateneo***

1. Entro trenta giorni dalla data ultima di attivazione e dei nuovi Dipartimenti e delle Scuole, il Rettore avvia la procedura di revisione del regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) e del conseguente adeguamento degli organi di indirizzo dello SBA.

#### **Art. 7**

##### ***Revisione dei Centri***

1. Entro trenta giorni dalla data ultima di attivazione e dei nuovi Dipartimenti e delle Scuole, il Senato Accademico avvia una ricognizione dei Centri già costituiti, acquisendo le relazioni sulle attività svolte dai Centri medesimi e trasmettendo tali relazioni al Consiglio di Amministrazione.

2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, il Senato Accademico, acquisito il parere dei Dipartimenti e delle Scuole per quanto di loro interesse, sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione l'elenco dei Centri di cui si propone il proseguimento delle attività, proponendo anche eventuali modifiche nell'assetto organizzativo di tali Centri.

#### **Art. 8**

##### ***Permanenza delle funzioni dei preesistenti organi e strutture***

1. I preesistenti organi e strutture interne dell'Ateneo permangono nella loro composizione e nell'espletamento delle loro funzioni fino all'intervento delle nomine dei nuovi organi, ovvero all'attivazione delle nuove strutture interne secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

#### **Art. 9**

##### ***Emanazione del Regolamento ed entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento, previa deliberazione degli organi centrali di governo, è emanato con decreto del Rettore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

**Schema tipo per la redazione della proposta  
di istituzione di un nuovo dipartimento**

=====

**Progetto scientifico e didattico-formativo  
del Dipartimento di**

.....  
(Inserire il nome del Dipartimento di cui si propone l'istituzione)

**1. Obiettivi e finalità del Dipartimento**

*Il testo qui inserito costituirà la presentazione del Dipartimento (ove istituito) sulle pubblicazioni e sul sito web dell'Ateneo. Il testo deve quindi essere un'opportuna sintesi del progetto scientifico e didattico-formativo del Dipartimento.*

*(Massimo 2000 caratteri)*

**2. Motivazioni per l'istituzione del Dipartimento**

*In questo punto vanno inserite le motivazioni che portano a chiedere l'istituzione del Dipartimento, anche eventualmente in termini di esigenze formative, culturali, scientifiche, nonché di eventuali esigenze tecnologiche espresse dal territorio o ad esso riconducibili.*

*(Massimo 1000 caratteri)*

**3. Progetto scientifico del Dipartimento**

*(Massimo 2000 parole; ove necessario il progetto scientifico può essere più ampiamente esposto in un allegato al progetto)*

**4. Progetto didattico-formativo**

*In questa sezione devono essere indicate almeno una classe di laurea ed una classe di laurea magistrale che si propone essere di pertinenza del Dipartimento.*

*In relazione al progetto didattico-formativo proposto, va eventualmente indicato se si ritiene necessaria la partecipazione del Dipartimento ad una Scuola.*

*(Massimo 2000 parole; ove necessario il progetto didattico-formativo può essere più ampiamente esposto in un allegato al progetto)*

**5. Elenco dei Settori Scientifico-Disciplinari di pertinenza del Dipartimento**

*Elencare i SSD di pertinenza, anche in relazione alle classi di laurea e di laurea magistrale indicate come di pertinenza del Dipartimento.*

## 6. Piano di fattibilità

*In questa sezione va delineato il piano di fattibilità delle attività dipartimentali in relazione al progetto scientifico e didattico-formativo, con particolare riferimento alle risorse che si ritengono necessarie per il funzionamento del Dipartimento, quali:*

- personale docente;
- personale amministrativo e tecnico;
- spazi e laboratori;
- risorse finanziarie.

## 7. Piano di funzionamento

*In questa sezione va delineata l'organizzazione funzionale del Dipartimento. In particolare, ove si prevedesse costituire partizioni interne al Dipartimento, si deve indicare:*

- motivazioni funzionali della costituzione delle partizioni;
- numero e ruolo dei docenti che faranno riferimento alla partizione.

## 8. Elenco dei docenti che afferiranno al Dipartimento

*In questa sezione vanno elencati i docenti che hanno dichiarato, sottoscrivendo la proposta di istituzione, di voler afferire al Dipartimento.*

*Il numero dei docenti elencati dovrà corrispondere a quanto stabilito dall'art. 27, comma 3 dello Statuto.*

*L'elenco va compilato secondo il seguente format.*

<b>Nominativo docente</b>	<b>Ruolo</b>	<b>SSD</b>	<b>Attuale Facoltà di appartenenza</b>	<b>Attuale Dipartimento cui afferisce</b>

**La proposta di costituzione del Dipartimento deve essere corredata, oltre che dal presente progetto, anche dalle seguenti indicazioni relative alle attività didattico-formative, in riferimento all'attuale offerta formativa dell'Ateneo, che il Dipartimento richiede gli siano attribuite.**

- **I corsi di laurea e di laurea magistrale corrispondenti alle classi di laurea e di laurea magistrale proposte come di pertinenza nel progetto dipartimentale.**
- **Gli eventuali corsi di master e di perfezionamento congrui con i settori scientifico-disciplinari proposti come di pertinenza nel progetto dipartimentale.**
- **L'eventuale scuola di specializzazione coerente con il progetto scientifico del Dipartimento.**

**Nella proposta deve altresì essere indicato il contributo del nuovo Dipartimento in riferimento all'attuale quadro di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca.**